

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BIANCO, SPERONI, MORO, ANTOLINI,
DOLAZZA, PERUZZOTTI, LORENZI e BRIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1997

Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione
sociale quali enti di interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — In una società che tende sempre più all'individualismo, i più penalizzati sono ovviamente i disabili e gli invalidi.

Le associazioni di promozione sociale quali: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (AMNIC), i cui compiti sono stati definiti dalla legge 23 aprile 1965, n. 458; l'Unione italiana ciechi (UIC), disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047; l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), definito con legge 21 agosto 1950, n. 698; l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650; l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), disciplinata dalla legge 21 marzo 1958, n. 335, e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFASS), definita nei suoi compiti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, svolgono un ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità di vita di queste persone ed è perciò necessario che vengano

messe nelle condizioni di poter influire efficacemente nei processi decisionali a tutti i livelli.

È quindi importante che a queste associazioni venga riconosciuta la connotazione giuridica di «enti di interesse nazionale», in quanto i compiti di queste sono da considerare giuridicamente, socialmente e moralmente rilevanti, per cui appare più che opportuno attribuire loro detta qualificazione.

Infatti, nel vasto e spesso confuso mondo dell'associazionismo sociale, dove spesso persone animate da intenti tutt'altro che etici speculano sullo stato di bisogno in cui versano i disabili e i loro congiunti, è quanto mai necessario attribuire particolare importanza a quelle associazioni «storiche» che, da oltre mezzo secolo, costituiscono gli unici punti di riferimento, davvero validi e affidabili, per la rappresentanza degli interessi dei disabili.

Scopo del presente disegno di legge è perciò quello di elevare queste associazioni al rango di enti interlocutori dei poteri pubblici, sia a livello centrale che territoriale, per la tutela dei diritti e degli interessi delle persone disabili.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sono riconosciuti «enti di interesse nazionale»: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (AMNIC), l'Unione italiana ciechi (UIC), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFASS).

2. Essi svolgono i compiti di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 21 marzo 1958, n. 335, e 23 aprile 1965, n. 458, e di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e 26 settembre 1947, n. 1047, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, e sono considerati enti interlocutori dei poteri pubblici, sia a livello centrale che territoriale, per la tutela dei diritti e degli interessi delle persone disabili.

